

Promemoria della CPN

Luogo di lavoro/sede della ditta

1. Regolamentazione secondo l'art. 41 cpv. 1 del CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni (di seguito CCL installazione elettrica e telecomunicazioni) dichiarato d'obbligatorietà generale

Art. 41 Rimborsamento spese per lavoro fuori sede

a) con rientro quotidiano

- 41.1 Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 12.- al giorno a titolo di rimborso delle spese di vitto supplementari se:
- aa) il rientro a mezzogiorno al **luogo di lavoro/alla sede della ditta** o a casa non è possibile oppure
 - bb) il datore di lavoro dispone che a mezzogiorno il lavoratore rimanga al luogo di lavoro esterno;
 - cc) non vi è la possibilità di rientrare al proprio **luogo di lavoro/alla sede della ditta** o a casa, quando il luogo di lavoro fuori sede si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza dal luogo di lavoro/dalla sede della ditta o dal domicilio del lavoratore oppure se il tragitto (semplice) corrispondente supera 15 km.
- 41.2 Gli indennizzi e le modalità delle disposizioni relative all'art. 41.1 CCL vengono discussi nell'ambito degli accordi salariali annuali.

L'art. 41 cpv. 1 CCL installazione elettrica e telecomunicazioni si riferisce al luogo di lavoro/alla sede della ditta. Se il rientro al luogo di lavoro/alla sede della ditta non è possibile devono essere rimborsate le spese di vitto supplementari (purché siano soddisfatti i presupposti di cui all'art. 41 cpv. 1).

2. Problema ricorrente

Spesso non è chiaro quale sia il luogo di lavoro/la sede della ditta.

Esempio:

Il lavoratore Giovanni Modello ha stipulato un contratto di lavoro con l'agenzia interinale Tempoflex SA. Secondo tale contratto, il luogo di lavoro di Giovanni Modello è il cantiere Pilota della Città A.

La ditta acquisitrice per la quale Giovanni Modello esegue dei lavori sul cantiere Pilota ha sede nella Città B.

In questo caso non è chiaro se il luogo di lavoro si trovi nella Città A o B.

3. Prassi CPN

Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CCL installazione elettrica e telecomunicazioni, il luogo di lavoro/la sede della ditta è la sede della ditta acquisitrice. Dalla menzione supplementare esplicita della sede della ditta di cui all'art. 41 cpv. 1 CCL installazione elettrica e telecomunicazioni emerge che, secondo la volontà del partner contrattuale, il luogo di lavoro è la sede della ditta e pertanto della ditta acquisitrice.

Nel citato esempio il luogo di lavoro/la sede della ditta è pertanto nella Città B.

V / 27.02.17